

Amministrazione Provinciale di Campobasso

Via Roma, 47
Campobasso (CB)

Schema di Polizza
**INCENDIO ED ALTRI EVENTI -
FURTO**

Le condizioni di seguito riportate prevarranno, in caso di discordanza, su eventuali Condizioni Generali di Assicurazione e/o altre condizioni riportate a stampa dalla Società aggiudicataria del presente servizio.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata garanzia.
Broker	Il Broker affidatario del servizio da parte della Provincia di Campobasso: A.T.I. Assidea & Delta Srl / Aon SpA
Contraente	Amministrazione Provinciale di Campobasso
Condizioni di Assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
Franchigia	L'importo eventualmente pattuito a carico dell' Assicurato per ciascun sinistro.
Scoperto	la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA INCENDIO ED ALTRI EVENTI
SEZIONE 1
(valide esclusivamente per la Sezione 1 del presente contratto)**

Art. 1 – Sez.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura i seguenti beni e le seguenti fattispecie, per le seguenti somme:

Partita	Descrizione	Somma Assicurata
I. Beni immobili	Intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti, di proprietà e/o amministrati e/o detenuti e/o condotti a qualsiasi titolo dalla Contraente, di seguito denominato Ente, compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene immobile, e comprese le piante ad alto fusto vive e radicate presenti nei parchi e giardini di proprietà e/o amministrati e/o detenuti e/o condotti dall'Ente	€ 200.000.000,00
II. Beni mobili	Intendendosi per tali tutto quanto di proprietà e/o gestito dall'Ente nonchè le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, comprese le apparecchiature elettroniche, posti all'interno dei beni immobili di cui al precedente punto 1, ovvero all'aperto per loro destinazione d'uso, con l'inclusione di lastre di cristallo e vetro, insegne anche in materiale plastico e luminose, e relative intelaiature, purchè pertinenti ai fabbricati, nonché di valori, eventuali quadri, dipinti, materiale bibliografico in genere, arazzi, e/o oggetti d'arte o di particolare valore scientifico.	€ .500.000,00
III. Ricorso di terzi	Intendendosi per tale le conseguenze della Responsabilità Civile derivante all'Ente ai sensi dell' art. 2043 e seguenti del Codice Civile per danni a beni immobili e beni mobili di proprietà di terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.	€ 5.000.000,00
	Totale:	€ 205.500.000,00

contro i danni materiali e diretti causati da:

1. **Incendio**, combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
2. **Esplosione**, sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
3. **Implosione**, repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi;

4. **Scoppio**, anche esterno, repentino dirompere di contenitori o corpi per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio;
5. **Azione del fulmine**, anche senza sviluppo di fiamma;
6. **Onda sonora**, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. **Urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via, esclusi i veicoli dell'Ente;
8. **Caduta aeromobili** o corpi orbitanti meteoriti, loro parti o cose da essi trasportate;
9. **Fumo, gas e vapori**, quand'anche sviluppatasi in seguito ad incendio di beni diversi da quelli assicurati;
10. **Fenomeno elettrico**, intendendosi per tale correnti o scariche elettriche da qualsiasi motivo provocate, che provochino conseguenze su macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici o elettronici, con l'esclusione dei danni prodotti da usura e carenza di manutenzione, nonché dei danni di cui deve rispondere per legge o contratto il costruttore e/o il fornitore del bene danneggiato;
11. **Rottura accidentale di lastre** di cristallo, mezzo cristallo o vetro stampato in edifici pubblici di proprietà o in uso;
12. **Demolizione o sgombero di macerie**, intendendosi per tali le spese di demolizione, smaltimento, ricollocazione, sgombero e maggiori spese necessarie per l'osservanza di leggi e regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolino sia la costruzione o la riparazione di fabbricati e strutture, sia l'uso dei suoli;
13. **Caduta di ascensori e montacarichi**, relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti dell'immobile;

e da ogni altro evento non espressamente escluso.

Art. 2 - Sez.1 - Precisazioni

A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi nella garanzia i danni riconducibili a:

- a) **Eventi atmosferici**, intendendosi per tali trombe d'aria, bufere, tempeste, uragani, nubifragi, grandinate, con esclusione per tali eventi dei danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati, ad insegne e lucernari, a beni mobili posti all'aperto;
- b) **Carico di neve** sui tetti, compresi i danni che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve e con l'esclusione dei danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982) e al loro contenuto, dei danni a capannoni pressostatici e al loro contenuto, dei danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluenza ai fini della presente estensione) e al loro contenuto, dei danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, nonché dei danni causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c) **Terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene, fermo restando che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni

evento sono attribuite al medesimo terremoto e che i relativi danni sono così considerati un unico sinistro;

- d) **Inondazioni, esondazioni, alluvioni e allagamenti**, anche se conseguenti a terremoto;
- e) **Frane**, ossia smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, slavine, valanghe, cadute di massi;
- f) **Eventi sociopolitici**, intendendosi per tali scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici effettuati anche in esecuzione di furto tentato o consumato, atti di sabotaggio, dimostrazioni di folla, atti dolosi e/o di terrorismo;
- g) **Atti di terrorismo**, intendendosi per tali atti (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuti da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;
- h) **Fuoriuscita di acqua condotta**, compresa anche l'acqua piovana, causata da guasto o rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o, comunque, da strutture di veicolazione, compresi i danni provocati da rigurgiti di fogna, compresi i costi di ricerca e ripristino del guasto inerente la fuoriuscita di acqua condotta in uffici pubblici di proprietà o in uso;
- i) **Contiguità e vicinanze pericolose**, intendendosi l'esonero dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Inoltre, sempre a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono operanti anche le seguenti clausole:

- a) **Anticipo indennizzi**. La Società liquiderà, prima dell'indennizzo definitivo, un acconto pari al 50% dell'importo presumibile per tale indennizzo in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia quantificabile in un importo pari ad almeno € 100.000,00=; l'obbligo della Società verrà in essere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
- b) **Onorari periti**. In caso di sinistro indennizzabile a termine del presente contratto, la Società rimborserà le spese e gli onorari del perito, che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 6) – Sez. 3.
In caso di lodo arbitrale la Società rimborserà la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, sempreché l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente.
- c) **Ricostruzione archivi**. Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, fosse danneggiato il materiale di archivio (cartaceo e non) allocato all'interno dei beni assicurati, la Società rimborserà, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per i beni mobili.
- d) **Colpa grave**. L'assicurazione si intende operante quand'anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell'Ente assicurato, di suoi preposti o Amministratori.
- e) **Danni consequenziali**, intendendosi per tali i danni prodotti ai beni patrimoniali qui assicurati da eventi tutelati dal presente capitolato che colpiscano beni di proprietà dell'Ente o di terzi. Nel caso in cui il danno sia stato prodotto da beni di terzi si intende inoperante il successivo art. 10) – Sez. 3 (Rinuncia al diritto di rivalsa), previsto dalle condizioni contrattuali.

Art. 3 – Sez. 1 - Esclusioni (valide esclusivamente per la sez.1 del presente contratto)

La garanzia non comprende i danni:

- a) prodotti da usura, carenza di manutenzione, nonchè quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore e il fornitore;
- b) provocati a fabbricati aperti da uno o più lati, ad insegne e lucernari, a beni mobili posti all'aperto, in relazione alla garanzia “**eventi atmosferici**” di cui al precedente art. 2) – Sez. 1, lett. a);
- c) a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982) e al loro contenuto, a capannoni pressostatici e al loro contenuto, a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto, a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, nonchè i danni causati da gelo ancorché conseguente ad evento assicurato, in relazione alla garanzia “**Carico di neve**” di cui al precedente art. 2) – Sez. 1, lett. b);
- d) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- e) conseguenti a fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) conseguenti a dolo del contraente o dell'assicurato;
- g) conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è stata prestata l'assicurazione;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i) da furto.

Art. 4 – Sez. 1 - Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che:

a) per “**valore a nuovo**” si intende:

- a.1) per i beni immobili, la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati;

- a.2) per i beni mobili, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per funzionalità e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali;

b) per “**valore commerciale**” deve intendersi:

l'apprezzamento effettuato tenendo conto del suo grado di vetustà del bene danneggiato, del suo stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente, detratto l'eventuale valore dei residui del bene stesso.

Ciò premesso si conviene di stipulare il contratto a termini di VALORE A NUOVO, alle condizioni seguenti:

la garanzia così prestata riguarda i beni IMMOBILI sia in uso che in disuso e i beni MOBILI in uso.

Per i beni MOBILI in disuso l'eventuale danno verrà risarcito a **VALORE COMMERCIALE**, in caso di sinistro:

- sarà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (in caso di sinistro parziale), o integralmente (in caso di sinistro totale) al VALORE COMMERCIALE del bene;
- la differenza occorrente al conseguimento dell'indennizzo finale (intendendosi per tale il valore di ripristino, di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali o equivalenti, sulla stessa area o su area analoga, o di sostituzione), verrà erogata entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, che saranno ultimati entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 5 – Sez. 1 - Variazioni del rischio

In relazione a quanto previsto agli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, e previo esonero per l'Ente dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei beni immobili assicurati o contenenti i beni mobili assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, gli elementi presentati dall'Ente sono considerati sufficienti per l'apprezzamento dei rischi assicurati ai sensi della presente polizza.

L'eventuale mancata comunicazione di sinistri che abbiano coinvolto, in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, i beni e/o le fattispecie di cui ai precedenti art. 1) – Sez. 1 e art.2) – Sez. 1, non sarà invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli artt. 1896, 1897 e 1898 del codice civile, ed in tali casi:

- l'eventuale variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento del rischio si è verificato, e la stessa sarà formalizzata mediante emissione di apposita appendice;
- la regolazione del premio (attiva o passiva) sarà contabilizzata in via posticipata rispetto alla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si è verificata la variazione di rischio;
- ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà uguale diritto all' indennizzo del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale premio aggiuntivo.

Art. 6 – Sez. 1 - Aggiornamento delle somme assicurate

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al precedente Art. 1) – Sez. 1, e che l'Ente fornirà alla Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, un elenco aggiornato di tali beni con l'indicazione del loro valore come da precedente Art. 5) – Sez. 1, lett. a), punti a.1) ed a.2), si precisa che:

- a) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente, eventuali beni che siano dalla stessa acquisiti e/o alla stessa trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale per cui detti beni sono assicurati in funzione dell'ultimo elenco trasmesso dall'Ente alla Società;

- b) la Società accetterà come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione predisposta dall'Ente e, fermo restando che tali valori non costituiscono "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

L'Ente si impegna a comunicare entro il 31 Marzo di ogni anno, a partire dal 31 Marzo 2009, i dati consuntivi necessari all'aggiornamento delle somme assicurate di cui al precedente art. 1) – Sez.1.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

CONTRO I DANNI DA FURTO
SEZIONE 2
(valide esclusivamente per la Sezione 2 del presente contratto)

Art. 1 – Sez. 2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura:

Partita	Descrizione e/o ubicazione
1. Beni mobili	Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura, anche elettronica, od impianto e merce, opere d'arte, libri, targhe, trofei ecc..) contenuto nei fabbricati in uso e proprietà della Provincia di Campobasso di seguito denominato Ente.
2. Denaro e valori	La valuta a corso legale (escluso le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici, buoni pasto, buoni benzina e buoni spesa in genere, tessere telefoniche ed autostradali a consumo.
3. Guasti cagionati dai ladri	A locali, infissi, attrezzature, arredamento e beni mobili in genere arrecati in esecuzione o nel tentativo di reato.
4. Portavalori	Beni di cui alla partita 2, trovantisi all'esterno dei locali in cui l'Ente svolge la propria attività poichè affidati per il trasporto, in orario compreso tra le ore 5:00 e le ore 21:00, a persone che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e non siano portatori di menomazioni tali da renderle inadatte a questo servizio.

contro i danni causati da:

- **Furto**, così come definito all'art. 624 del Codice Penale, dei beni presenti all'interno dei locali e/o delle aree in cui l'Ente svolge la propria attività, commesso mediante scasso o rottura di porte, finestre, pareti o soffitti, mediante apertura di serrature con chiavi false e non, grimaldelli o simili arnesi, ovvero per via diversa da quella destinata al transito ordinario con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- **Rapina**, così come definita all'art. 628 del Codice Penale, anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenuti i beni assicurati;
- **Estorsione**, così come definita all'art. 629 del Codice Penale, fondata su violenza e/o minaccia dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto
- Si intende altresì ricompreso il furto commesso con destrezza e/o con strappo
- Le parti si danno reciprocamente atto di non applicare il combinato disposto dagli art. 1897 e 1898 del C.C.

Art. 2 – Sez. 2 - Somma assicurata

La somma assicurata è pari ad **Euro 500.000,00** per sinistro e per anno assicurativo, e la garanzia è prestata nella forma a "**Primo Rischio Assoluto**", con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Si precisa che relativamente ai valori riposti in cassaforte la garanzia dovrà essere prestata per un importo non inferiore ad € 50.000,00 e che per la garanzia portavalori la somma assicurata non dovrà essere inferiore ad € 25.000,00.

Art. 3 – Sez. 2 - Precisazioni

Fermo quanto sopra esposto, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia sarà operante per:

- a) i danni relativi alla partita n. 4 (Portavalori) avvenuti in seguito ad infortunio e/o improvviso malore della persona incaricata;
- b) i danni determinati e/o agevolati da colpa grave di dipendenti dell'Ente e/o di persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati;
- c) i sinistri verificatisi in occasione di episodi di terrorismo, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- d) i costi sostenuti dall'Ente per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto;
- e) le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 6) – Sez. 2, con il massimo di € 50.000,00. In caso di lodo arbitrale la Società rimborserà la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, sempreché l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente.

Art. 4 – Sez. 2 - Esclusioni (valide esclusivamente per la Sezione 2 del presente contratto)

La garanzia non comprende i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra e operazioni militari;
- b) fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) fenomeni tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate

Art. 5 – Sez. 2 - Reintegro somme assicurate

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari della somma assicurata di cui al precedente art. 2) – Sez. 2; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata.

L'Ente pagherà il corrispondente rateo di premio come previsto al successivo art. 4) – Sez. 3 per le rate di premio successive alla prima, ovvero potrà richiedere che tale rateo di premio sia trattenuto direttamente dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo da questa dovuto.

Art. 6 – Sez. 2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, dovrà effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Ente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verificasse disaccordo, e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvederà alla nomina del proprio perito o se i periti non si accorderanno sul nominativo del terzo perito, tali nomine saranno demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente dell'Ordine Peritale competente per territorio.

In caso di esito del tutto sfavorevole del lodo per l'Ente, la Società rimborserà, entro il limite di spesa di cui al precedente art. 3) – Sez. 2, lett. e), esclusivamente il perito nominato dall'assicurato, mentre i costi del terzo perito arbitro saranno suddivisi tra le parti in ugual misura. La Società potrà liquidare e pagare dette spese interamente e detrarre la quota dovuta dall'Ente dall'indennizzo ad essa spettante.

Art. 7 – Sez. 2 - Recupero dei beni sottratti

Se i beni indebitamente sottratti sono recuperati in tutto o in parte, l'Ente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia.

I beni indebitamente sottratti divengono di proprietà della Società qualora questa ne abbia risarcito integralmente il danno, a meno che l'Ente non rimborsi alla Società l'indennizzo ricevuto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo parzialmente, l'Ente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennità riscossa o rivenderle ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale con la Società.

Per i beni indebitamente sottratti recuperati prima del pagamento dell'indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso di sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 8 – Sez. 2 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

**CONDIZIONI GENERALI
E NORME COMUNI ALLE SEZIONI 1 E 2
SEZIONE 3**

Art. 1 – Sez. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 dal 31.12.2007 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2010. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre l'Ente e la Società resteranno comunque obbligate per le detrazioni e/o integrazioni di cui ai precedenti artt. 6) e 7) – Sez. 1.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 2 – Sez. 3 - Limiti e sottolimiti di indennizzo

Il presente Schema di polizza non prevede l'applicazione di limiti e/o sottolimiti di risarcimento rispetto alle somme assicurate di cui al precedente art. 1) – Sez. 1 e art. 1) – Sez. 2. Tuttavia la garanzia potrà essere assoggettata, con riguardo agli eventi di cui al precedente art. 1) – Sez. 1, art. 2) – Sez. 1 e art. 2) – Sez. 2, a limiti di risarcimento e/o sottolimiti di risarcimento - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro - in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale.

Art. 3 – Sez. 3 - Franchigie e/o scoperti

Il presente Schema di polizza non prevede l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di liquidazione dei danni risarcibili da parte della Società. Tuttavia l'indennizzo potrà essere pagato dalla Società previa detrazione, di una franchigia e/o di uno scoperto - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro - in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale.

Art. 4 – Sez. 3 - Pagamento del premio e termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17) – Sez. 3, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione. Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui ai precedenti art. 6) – Sez. 1 e art. 7) – Sez. 1.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società con le modalità previste al successivo art. 5) – Sez. 3.

Art. 5 – Sez. 3 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra la Società assicuratrice e l'Ente dovranno tenersi a mezzo lettera raccomandata A.R. E' tuttavia consentito, specie per informazioni di particolare urgenza, l'uso del telefax o della posta elettronica. In quest'ultima evenienza il ricevente dovrà dare un riscontro di conferma per telefax o posta elettronica al mittente. Le comunicazioni potranno avvenire anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 17) – Sez.3.

Art. 6 – Sez. 3 - Nomina e mandato dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, dovrà effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Ente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verificasse disaccordo, e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvederà alla nomina del proprio perito o se i periti non si accorderanno sul nominativo del terzo perito, tali nomine saranno demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente dell'Ordine Peritale competente per territorio.

In caso di esito del tutto sfavorevole del lodo per l'Ente, la Società rimborserà, entro il limite di spesa previsto, esclusivamente il perito nominato dall'assicurato, mentre i costi del terzo perito arbitro saranno suddivisi tra le parti in ugual misura. La Società potrà liquidare e pagare dette spese interamente e detrarre la quota dovuta dall'Ente dall'indennizzo ad essa spettante.

Art. 7 Sez. 3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

In caso di sinistro l'Ente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio a questa derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi a suo carico. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso in cui venisse accertata connivenza con eventuali terzi danneggiati o favoritismo riguardo alle loro pretese, decadono i diritti derivanti dal contratto.

Art. 8 – Sez. 3 - Titolarità dei diritti

L'assicurazione è stipulata dall'Ente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né potranno compiere alcuna azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati dall'Ente. L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 9 – Sez. 3 - Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 10 – Sez. 3 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Ente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

Art. 11 – Sez. 3 - Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 – Sez. 3 - Clausola di latenza

Posto che la garanzia di cui al presente contratto è riferita alle attività patrimoniali dell'Ente ed alle partite descritte di cui ai precedenti art. 1) – Sez. 1 e art. 1) – Sez. 2, la Società riterrà comunque assicurati, alle condizioni tutte di assicurazione, tutti i beni di cui ai citati articoli risultanti da documentazioni ufficiali.

Art. 13 – Sez. 3 - Richiamo degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Penale

La Società e l'Ente non rinunciano ad avvalersi di quanto disposto agli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Penale.

Art. 14 – Sez. 3 - Procedure per la gestione dei sinistri

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società.

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate; nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società assicuratrice, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;
- a.4) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio.

b) Adempimenti a carico dell'Ente.

- b.1) In caso di sinistro l'Ente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b.2) entro i 30 giorni successivi all'avviso di cui sopra, l'Ente dovrà inoltrare alla Società una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, unitamente ad una copia della denuncia presentata alle Autorità;
- b.3) l'Ente dovrà inoltre denunciare tempestivamente l'eventuale sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la relativa procedura di ammortamento;

b.4) In caso di sinistro l'Ente dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Ente sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.

c) Osservazione del bilancio tecnico.

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Ente, con cadenza mensile, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 15 – Sez. 3 - Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente.

Art. 16 – Sez. 3 - Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 17) – Sez. 3, per mezzo della Società all'uopo

designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti degli assicurati, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 17 – Sez. 3 - Gestione del contratto

L'Ente ha conferito incarico di brokeraggio, ai sensi del D. Lgv 209/2005 (ex Legge 28 novembre 1984 n. 792), all'ATI ASSIDEA&DELTA Srl / AON SpA, Via Insorti d'Ungheria 26, 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114, e-mail info.campobasso@assideadelta.it), in qualità di Broker di Assicurazione.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurativi al n. 0348/S, il ruolo di cui al D. Lgv 209/2005 (ex Legge 792/84) relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite il suddetto Broker.

L' ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 4 – Sez. 3 Pagamento del premio e termini di rispetto
- Art. 14 – Sez. 3 Procedure per la gestione dei sinistri
- Art. 9 – Sez. 3 Facoltà di recesso
- Art. 12 – Sez. 3 Clausola di latenza

- Art. 16 – Sez. 3 Coassicurazione e Delega
- Art. 17 – Sez. 3 Gestione del Contratto

L' ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'
